

Dott. Arch.
Giuseppe Macrì
Presidente Ordine degli Architetti PPC della provincia di
Catanzaro

oappc.catanzaro@archiworldpec.it

e p.c. Casa & Clima

redazione@casaeclima.it

Roma, 1 aprile 2015

Oggetto: regolarità contributiva degli iscritti ad Inarcassa.

Egregio Arch. Macrì,

ho appreso, da un articolo pubblicato sulla rivista on line “Casa & Clima”, del parere reso dal Consiglio dell’Ordine da Lei presieduto, in merito agli obblighi delle Stazioni Appaltanti nei confronti dei liberi professionisti iscritti ad Inarcassa.

Posto che la questione riguarda in maniera pregnante l’Associazione da me presieduta, non posso esimermi da alcune precisazioni.

Innanzitutto, mi corre l’obbligo di chiarire che il Documento Unico di Regolarità Contributiva, comunemente noto come DURC, disciplinato dall’art. 6 del D. P. R. 207/2010 non ha nulla a che vedere con la attestazione di regolarità contributiva che le Stazioni Appaltanti richiedono ad Inarcassa in relazione alla posizione contributiva dei propri Associati. Infatti, la norma che qui rileva è quella dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e, in particolare, i suoi commi 6 e 7.

In forza di tali disposizioni, qualora le Stazioni Appaltanti affidino a professionisti esterni la “redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione”, quale che ne sia la natura giuridica, “All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario”.

Quindi, l’affidamento degli incarichi di progettazione disciplinati dal citato art. 90 è subordinato alla regolarità contributiva dei professionisti nei confronti di Inarcassa.

Per mera completezza di esposizione, chiarisco che il documento dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici prot. n. AG 26/2011, citato nel Vostro parere, attiene ad una questione del tutto diversa e – peraltro – conferma indirettamente quanto appena esposto.

In quella sede, infatti, Inarcassa aveva chiesto all'Autorità di chiarire se – in relazione alla diversa tipologia di irregolarità presidiate da Inarcassa ai sensi dell'art. 90 dl D. Lgs. 163/2006 – potesse trovare applicazione analogica il regime di tutela privilegiata dei crediti previsto dall'art. 4.2 del D.P.R. 207/2010.


Il fatto che la citata Autorità abbia ritenuto non percorribile tale applicazione analogica non ha, quindi, alcun effetto sulla circostanza per la quale – per ottenere l'affidamento degli incarichi di progettazione ex articolo 90 del D. Lgs. 163/06 - i professionisti debbano essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi verso Inarcassa e che, per parte loro, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad accertare la sussistenza di tale regolarità per procedere agli affidamenti.

Al fine di non ingenerare situazioni di conflitto con le Stazioni Appaltanti invito, pertanto, il Consiglio dell'Ordine da Lei presieduto a rivedere la posizione espressa dandone conto agli iscritti e chiedo alla redazione che ci legge per conoscenza di pubblicare la presente per consentire ai propri lettori di prendere visione dei suesposti chiarimenti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Arch. Paola Muratorio)

Handwritten signature of Paola Muratorio in black ink.